

STUDIO LEGALE
AVV. VINCENZO GRECO

(ALL. 4)



Spett.le Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.
In persona del legale rappresentante pro tempore

PEC: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Oggetto: Lucchese Giovanna – proc. n. 5369/15 Tribunale Palermo - stabilizzazione rapporto di lavoro

In nome, per conto e nell'interesse della sig.ra Lucchese Giovanna, nata a Palermo il 30.09.1962, la presente per reiterare tutto quanto già richiesto nel suo interesse negli atti stragiudiziali e in quelli di cui al procedimento civile presso il Tribunale di Palermo sez. Lavoro, che oggi prosegue innanzi alla locale Corte di Appello.

Per come è noto, la nostra assistita ha prestato servizio presso Multiservizi S.p.A. per il tramite di contratti di somministrazione presso il Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

La sig.ra Lucchese ha pertanto adito il Giudice del Lavoro di Palermo contro Multiservizi S.p.A. e S.A.S. S.C.p.A., chiedendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro intercorso, nonché il riconoscimento di tutte le retribuzioni mensili arretrate a far data dal 04.06.2007.

Con sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro n. 1843/2019 del 08.05.2019, conclusiva del primo grado di giudizio del proc. n. 5369/15, il Giudice di prime cure, dott. Donatella Draetta, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e la MULTISERVIZI s.p.a. in fallimento a far data 11.6.2009.

Il giudice di prime cure, altresì, ha respinto l'eccezione di decadenza spiegata da S.A.S. S.C.p.A., nondimeno immotivatamente rigettando le domande formulate nei confronti di quest'ultima.

Via Marchese di Villabianca, 61 - 90143 - Palermo - Tel./Fax: 091.546032 - cell.: 392.8849431
pec: vincenzogreco@pecavvpa.it - e-mail: vincenzomariagreco@libero.it

* * *

La predetta sentenza, nell'ultima parte sopra evidenziata, manifesta aspetti di rilevante infondatezza, pertanto è stato iscritto a ruolo atto di appello avverso la medesima.

Le motivazioni a sostegno del gravame proposto appaiono legittime considerato che la decisione del Giudice di prime cure si fonda sull'aver ritenuto fondata l'eccezione relativa alla natura programmatica e non dispositiva di cui all'art. 20, c. 6, L.R. n. 11/2010 (*"alle disposizioni invocate da parte ricorrente e in particolare all'art. 20, c. 6, L.R. n. 11/2010 deve attribuirsi carattere meramente programmatico e non dispositivo, cosicché dalle stesse - unitamente alla circostanza dell'esistenza di un pregresso rapporto di lavoro con la Multiservizi - non può di per sé farsi discendere un obbligo di assunzione in capo alla convenuta SAS citata"*).

Tale erronea conclusione appare in palese contrasto con la lettera della legge nonché con le numerose sentenze di legittimità e di merito.

In primo luogo, come già evidenziato nelle difese in seno al primo grado di giudizio, l'art. 1 c. 3 del decreto assessoriale n. 1720 del 28 settembre 2011 sul riordino delle società partecipate dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R. 11/10, ha previsto che il personale della Multiservizi S.p.A., in servizio alla data del 31 dicembre 2009, venisse trasferito nella Società consortile "Servizi Ausiliari Sicilia"; che, pertanto, a far data dal 1 maggio 2012, la Multiservizi ha cessato l'attività ponendo in mobilità il personale e prevedendo il licenziamento del medesimo con le procedure di cui alla l. 223/91 e la contestuale assunzione presso la subentrata S.A.S.; le modalità di tale passaggio venivano consacrate nell'accordo sindacale - siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative - del 27 luglio 2012.

Ragione per cui ad una norma (sia pure programmatica) è stato dato apposito seguito con un decreto attuativo che ha reso attuale e concreto il diritto dei lavoratori a transitare nella Società consortile "Servizi Ausiliari Sicilia".

Va altresì messo in luce che - contrariamente a quanto sostenuto in sentenza - numerose pronunce hanno dato seguito alle legittime istanze dei lavoratori in casi analoghi a quello in oggetto

riconoscendo dalla cessazione dell'attività della Multiservizi, il diritto conseguente del lavoratore medesimo a transitare - in attuazione del decreto già citato - nella Società subentrata (C.A.L. Palermo 1847/14).

Ed ancora, il Tribunale di Palermo ha reiteratamente dichiarato che la predetta norma ha prodotto l'effetto di un trasferimento di azienda tra Multiservizi e SAS: *"Orbene, come più volte acclarato sia da questo Tribunale che soprattutto dalla locale Corte d'Appello (cfr. sentenza del 3 aprile 2014, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23803/2015), deve ritenersi intervenuto un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la S.A.S.. Risulta infatti evidente che, da un lato, la S.A.S. s.c.p.a. è subentrata ex lege nella gestione dell'area dei servizi ausiliari alle società che li gestivano in precedenza tra cui la Multiservizi S.p.A. (e ciò, senza soluzione di continuità), dall'altro lato, che si è verificato tra le due società un trasferimento di azienda, intesa ai sensi dell'art. 2112 c.c. come "qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"* (sentenza n. 2422/2018 del 13.07.2018 - Tribunale di Palermo, G.L. Dott. Dante Martino)

Nella sentenza sopra citata, peraltro, il Tribunale di Palermo ha ritenuto che *"il potenziale diritto della lavoratrice ad essere assunta da Sas potrebbe trovare fondamento in ragione della presunta continuazione con la società cessionaria dei rapporti di lavoro facenti capo alla cedente ai sensi dell'art. 2112 c.c. risultando ormai pacifico (come più volte acclarato sia da questo Tribunale che soprattutto dalla locale Corte d'Appello) che sia intervenuto un trasferimento di azienda tra la Multiservizi e la S.A.S."*

Appare evidente, pertanto, che la motivazione posta a fondamento della decisione di prime cure non supererà positivamente il vaglio della Corte di Appello di Palermo la quale, peraltro, ha sempre deciso in senso opposto.

La circostanza che la costituzione del rapporto di lavoro si riverberi sulla sfera giuridica della subentrata SAS è semplicemente l'effetto della cessione ex art. 2112 c.c., cessione riconosciuta ed accolta da numerose sentenze in tal senso.

Tanto premesso, anche al fine di evitare un notevole aggravio di spese di lite, Vi invitiamo a considerare l'opportunità di una soluzione stragiudiziale della presente controversia.

In tale ottica, e nella naturale prospettiva di consequenziali reciproche concessioni tra le parti, la sig.ra Lucchese sarebbe disponibile a considerare, laddove riconosciuta la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con S.A.S., eventuali rinunce sulle spettanze retributive già maturate.

La presente ha valore quale ulteriore atto di diffida costituzionale in mora ed interruttivo dei termini prescrizionali.

In attesa di riscontro si inviano cordiali saluti.

Palermo 30.07.2019

Avv.  Enza Magenga

Avv.  Vincenzo Greco